

Segreteria Generale
Giustizia Federale
Prot. AP/mle
Roma, 24/4/2024

Egr. Sig.
Spinelli Eugenio
c/o Società BIO-SPORT
Mail pec: gvm-biosport@legalmail.it
E direzione@aironclub.it
E giancapolo@libero.it

e, per conoscenza,

Al G.S.R. Puglia
Ai Settori interessati

OGGETTO: notifica decisione Corte Federale Appello n. 13/2024 – Ricorso Spinelli Eugenio (prot. 1878-24)

Con la presente si notifica la decisione in oggetto adottata in data odierna:

“La Corte Federale di Appello Sezione Prima, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori:

Avv. Piersalvatore Maruccio	- Presidente
Avv. Daniela De Tommaso	- Componente
Avv. Massimo Bevere	- Componente
Maria Luisa Eudizi	- Segreteria

riunitasi in data 24 aprile 2024 per l'esame del ricorso presentato in via d'urgenza dal Sig. Eugenio Spinelli della Società Bio-Sport (Airo3) avverso il provvedimento del G.S.R. Puglia del 22.4.2024 riferito all'incontro di PN/Allievi del 14 aprile; esaminati gli atti, rileva che in relazione ai fatti occorsi per come riportati nel rapporto arbitrale, la sanzione di sei giornate di squalifica appare eccessiva. Nel rapporto arbitrale, la dinamica infatti non viene meglio specificata per cui non vi è motivo di non credere a quanto dedotto nel ricorso dallo Spinelli. Il fatto ingiusto altrui può certamente spiegare la reazione istintiva alla presa e trattenuta in acqua da parte dell'atleta avversario. Da qui il malessere successivamente accusato dal ricorrente quando si trovava nello spogliatoio, che ha richiesto l'intervento del medico di servizio nonché del genitore.

Va rilevato come alla C.F.A. sia devoluta unicamente la valutazione della sanzione di sole cinque giornate poiché una è oggetto di sanzione automatica conseguente alla brutalità ma non impugnata tempestivamente sul campo di gara con reclamo dall'atleta. Ciò premesso, in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione, appare equo irrogare allo Spinelli, in relazione alla condotta tenuta, comunque ascrivibile nel novero della brutalità, tre giornate di squalifica - compresa quella automatica - e ciò anche tenuto conto che l'atleta avversario non ha riportato lesioni degne di nota.



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

P.T.M. DELIBERA

*Di accogliere il ricorso riducendo la squalifica inflitta all'atleta Eugenio Spinelli a 3 (tre) giornate;
dispone restituzione tassa versata e notifica agli interessati."*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

HERBALIFE
NUTRITION

UnipolSai
ASSICURAZIONI

arena®